

# **BGer 8C\_381/2025 vom 26. Juli 2025**

Bundesgericht, 2025-07-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_381\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_381_2025)

FR: TF 8C\_381/2025 du 26 juillet 2025

IT: TF 8C\_381/2025 del 26 luglio 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Secondo l' art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché ( DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).

### **E. 2**

Il Tribunale cantonale ha accertato che, nell'ambito dell'esame del diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2024, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino aveva ritenuto una rinuncia alla sostanza da parte del ricorrente, sostenendo che nel 2019 egli aveva rinunciato ad incassare il prezzo di EUR 150'000.- per un immobile in Italia venduto ai figli e di EUR 40'000.- per l'abitazione in Albania venduta a terzi. Esposti i principi e le disposizioni legali applicabili, i primi giudici hanno concluso che il ricorrente non era riuscito a comprovare, neppure interpellando la propria banca, che il figlio gli si fosse sostituito come debitore ipotecario per il mutuo dell'immobile in Italia. Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non avesse preteso da quest'ultimo il versamento del prezzo di EUR 75'000.- per la metà di tale appartamento costituiva una rinuncia alla sostanza. Era indubbio poi che gli altri EUR 75'000.- che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere dalla figlia per la vendita dell'altra metà costituivano una donazione senza controprestazione. Ciò era il caso anche per l'importo di EUR 40'000.- relativo alla vendita dell'abitazione in Albania, donato al figlio a titolo di assistenza finanziaria per l'acquisto di una casa in Italia.

### **E. 3**

Il ricorrente ridiscute liberamente i fatti accertati dai giudici cantonali, senza neppure pretendere l'arbitrio nel loro operato. Oltre a ciò, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi della sentenza impugnata e sostanziare una violazione del diritto.

### **E. 4**

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La "richiesta di effetto sospensivo e di anticipo spese di giudizio" formulata dal ricorrente diviene pertanto priva d'oggetto.

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 luglio 2025

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Viscione

Il Cancelliere: Colombi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.